

destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Il **comma 2-quinquies** prevede anzitutto che l'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in mancanza delle previsioni di cui al comma 2-quater.

Il **comma 2-sexies** demanda ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione dell'agevolazione prevista dal comma 2-quater, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto al comma 2-quinquies.

Infine, il **comma 2-septies** subordina l'operatività dell'agevolazione alla prescritta autorizzazione della Commissione europea.

Le **misure** approvate dal Governo e dal Parlamento nel corso dell'attuale legislatura a partire dal giugno 2008, **destinate** specificamente **a favore delle PMI** allo scopo di sostenerle in una situazione di grave crisi economica e finanziaria internazionale (anche per le ricadute sul piano dell'occupazione e più in generale sul piano sociale), **sono contenute in vari decreti-legge e nel collegato alla manovra finanziaria** (legge n. 99/2009).

Accesso al credito e sostegno finanziario

Per quanto riguarda le misure volte a favorire l'**accesso al credito per le PMI**, in primo luogo si segnala il **decreto-legge n. 185/2008** (8) (convertito dalla legge 2/2009) che all'**articolo 11** ha introdotto disposizioni volte al **potenziamento finanziario dei Confidi** (organismi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito alle PMI) (9),

(8) *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

(9) Ai sensi dell'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si considerano consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) i consorzi, le società consortili e le cooperative che abbiano come scopi sociali:

- attività di prestazione di garanzie collettive al fine di favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di società di *leasing*, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate;
- attività di informazione, consulenza, assistenza alle imprese consorziate per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni dei servizi per migliorare la gestione finanziaria delle stesse imprese.

I Confidi, quindi, si configurano come organismi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese, offrendo alle banche delle garanzie che in genere coprono il 50% dell'entità del prestito erogato.

attraverso il **rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**.

L'articolo 2 della citata legge n. 662/1996, al comma 99, dispone che le risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici e rimaste in tutto o in parte inutilizzate possono essere destinate dal CIPE al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, anche relativi a finalità diverse da quelle previste dalle rispettive legislazioni. Il successivo **comma 100**, alla lettera *a*), prevede che, nell'ambito delle suddette risorse, il CIPE possa, tra l'altro, destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un **fondo di garanzia** costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese.

Le risorse destinate a tale fondo di garanzia sono state successivamente integrate dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 266/1997 (10), che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia all'industria* di cui all'articolo 20 della legge n. 675/1977 (11) costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del *Fondo centrale di garanzia al commercio* di cui all'articolo 7 della legge n. 517/1975 (12); un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei *consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi)* dall'articolo 2 del decreto-legge n. 149/1993 (13). Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha precisato l'ambito di intervento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, prevedendo che la garanzia del fondo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, a fronte di finanziamenti alle piccole e medie imprese (compresa la locazione finanziaria) e di partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di tali imprese, e disponendo, inoltre, che la garanzia del fondo è estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale. Inoltre, il **comma 3** del medesimo articolo 15 ha previsto:

- che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del suddetto fondo di garanzia, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni, venissero regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora: Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora: Ministro dell'economia e delle finanze) (14);

(10) L. 7 agosto 1997, n. 266, *Interventi urgenti per l'economia*.

(11) L. 12 agosto 1977, n. 675, *Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore*.

(12) L. 10 ottobre 1975, n. 517, *Credito agevolato al commercio*.

(13) decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, *Interventi urgenti in favore dell'economia*, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

(14) In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 31 maggio 1999,

- che un'apposita **convenzione** per la gestione del fondo di garanzia dovesse essere stipulata tra l'allora Ministero dell'industria e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.Lgs 385/1993 (15).

Si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative dovrebbero essere definite, ai sensi del successivo comma 848, da un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il **Fondo di garanzia** di cui all'articolo 15 della legge 266/1997.

In particolare, il decreto-legge n. 185/2008 ha destinato al rifinanziamento del **Fondo di garanzia per le PMI**, il cui intervento viene esteso anche alle imprese artigiane, la somma di **450 milioni di euro** (quale limite massimo).

Il rifinanziamento è stato disposto in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847 della medesima legge finanziaria, nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui lo stesso Fondo di garanzia) di cui si dispone la soppressione. Di tali risorse aggiuntive, il **30 per cento è riservato** agli **interventi di controgaranzia dei Confidi**. Inoltre si dispone che gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. Lo stesso decreto ha infine consentito l'incremento della dotazione del Fondo mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) Spa, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Ulteriori norme riguardanti il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** sono state introdotte con il **decreto-legge 5/2009**.

In primo luogo si è previsto (articolo 7-*quinquies*) che la dotazione del Fondo di garanzia possa essere incrementata con l'assegnazione

n. 248.

(15) D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, *Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*. L'articolo 47, comma 2, di tale decreto legislativo disciplina i contratti stipulati tra le amministrazioni pubbliche e le banche prescelte per la gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia. Si segnala che il DL 194/2009 (conv. dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) all'articolo 9, comma 1, ha previsto la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2010, per motivi di pubblico interesse, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mediocredito centrale per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previa riduzione delle relative commissioni del 5 per cento.

di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa. È stato altresì disposto un **ulteriore incremento** della dotazione del Fondo di garanzia, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

In particolare, con il comma 5 dell'articolo 7-*quiquies* del decreto-legge n. 5/2009 è stato stabilito che, sino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (articolo 1, commi 847 e 848, della legge n. 296 del 2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione delle risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti la quota destinata alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388 del 2000 – finanziaria 2001), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514, e delle risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003 – finanziaria 2004), depositate sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Tali ultime risorse possono inoltre essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia. Il successivo comma 6 ha trasferito al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo finanza d'impresa e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Inoltre il comma 8 ha incrementato la dotazione del Fondo di garanzia nella misura di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012, con corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Si è prevista, inoltre, la possibilità di **estendere gli interventi del Fondo** di garanzia alle misure che consentano alle imprese la **rinegoziazione dei debiti** in essere con il sistema bancario e l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

Infine, in attesa della concreta operatività del Fondo per la finanza d'impresa sono state destinate, per il 2009, risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per non meno di 10 milioni di euro a favore delle imprese dei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, in cui siano state realizzate opere di smaltimento o riciclo dei rifiuti o di riciclo e depurazione delle acque ad uso industriale (16).

Disposizioni volte a sostenere le PMI in difficoltà finanziaria sono contenute inoltre nel **decreto-legge n. 78/2009** (17) (convertito dalla legge n. 102/2009) che prevede una norma ponte per la moratoria dei

(16) La legge finanziaria 2010 (L. 191/2009) ha destinato una quota di 10 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo di garanzia, agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

(17) *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.*

debiti nei confronti delle banche. In particolare, il **comma 3-quater dell'articolo 5** prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ABI diretta ad **attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria**, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In attuazione di tale previsione, il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di *leasing*. È inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Il 23 dicembre 2009 è stata concordata un'integrazione all'Avviso comune tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre rappresentanze d'impresa, in modo da prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, a condizione che:

- la norma di incentivazione sia compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che abbiano deliberato, con proprio atto vincolante, l'ammissione dei finanziamenti ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti;

- non debba essere modificato, per effetto dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico

La sopra citata **legge n. 99/2009** ha introdotto inoltre misure a favore del risparmio e dell'efficienza energetica che interessano anche le piccole e medie imprese (**articolo 27**).

In particolare, il **comma 9** ha previsto l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un **piano straordinario**, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico.

Il suddetto **piano conterrà**, tra l'altro, **misure volte a favorire le PMI** e ad agevolare l'accesso all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

Internazionalizzazione delle imprese

Norme per **promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero** sono contenute nel decreto-legge n. 78/2009 e nella legge n. 99/2009, anche con specifico riferimento **alle piccole e medie imprese**.

Sistema "Export banca"

Il **decreto-legge n. 78/2009** ha demandato ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo **sistema integrato di finanziamento e assicurazione** – denominato **"export banca"** – volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa (18) (articolo 8), nonché la fissazione delle modalità e dei criteri per consentire le **operazioni di assicurazione del credito** per le esportazioni da parte della **SACE Spa anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali**.

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le **operazioni di internazionalizzazione** delle imprese **assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa** (19) possano essere **finanziate dalla Cassa** con l'utilizzo dei **fondi provenienti dalla raccolta postale**, ovvero dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie. In attuazione della norma in esame è stato adottato il decreto MEF del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2010.

Start-up di progetti di internazionalizzazione

La **legge n. 99/2009 all'articolo 14** istituisce presso la Tesoreria dello Stato un **Fondo rotativo** destinato a **favorire** la fase di **avvio di progetti** di internazionalizzazione delle imprese, la cui gestione viene assegnata alla SIMEST Spa. Si ricorda che tale società è controllata dal Governo italiano, che detiene il 76 per cento del pacchetto

(18) La Cassa depositi e prestiti (CDP) è società per azioni partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (al 70%) e da 65 fondazioni bancarie (rimanente 30%) con competenze relative al finanziamento di amministrazioni statali e territoriali, nonché di altri enti ed organismi a rilevanza pubblica, con provvista derivante dalla raccolta del risparmio postale. La Cassa concede inoltre finanziamenti volti a favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali per i servizi pubblici di carattere locale e delle opere di interesse nazionale, mediante emissione di titoli e operazioni di raccolta. La sua configurazione giuridica è di *"intermediario finanziario non bancario"*, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario, individuati dal Ministro dell'economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

(19) La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal decreto legislativo 143/1998 (disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione delle deleghe di cui alla legge 59/97), come modificato dal decreto legislativo n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Successivamente, l'articolo 6 del decreto-legge 269 del 2003 (legge 326/2003) ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni, attribuite al Ministero dell'economia, con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Da ultimo, il comma 1338 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha ampliato le competenze della SACE Spa prevedendo la possibilità per la stessa di stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore.

azionario, ed è stata istituita con il compito di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e di assistere gli imprenditori nelle loro attività all'estero.

Al Fondo saranno assegnate le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del decreto legislativo n. 143/1998 (20), allo sviluppo delle esportazioni.

Gli interventi del Fondo sono stati destinati ad **investimenti di carattere transitorio**, e non di controllo, **nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di piccole e medie imprese** e di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

La norma ha la finalità di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio transitori e di minoranza, lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese che solitamente incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extra-europei a causa delle loro dimensioni.

Ricerca e innovazione

Nel campo della ricerca e dell'innovazione tra i **provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese** si segnala, in particolare, il **decreto** del Ministero dello sviluppo economico del **10 marzo 2009** (21) che ha istituito un **Fondo nazionale per l'innovazione**, con una dotazione di circa 60 milioni di euro, al fine di consentire (come previsto dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la piena **partecipazione delle PMI al sistema di proprietà industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano**, nonché per favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà industriale e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall'estero.

Tali finalità sono perseguite attraverso l'attuazione di interventi tesi ad agevolare l'accesso da parte delle PMI al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale.

Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni finanziarie progettate, co-finanziate e gestite da soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari), espressamente finalizzate al sostegno di progetti innovativi collegati a titoli della proprietà industriale.

Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore di operazioni finanziarie:

- adeguate a realizzare il finanziamento di progetti aziendali innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale

(20) Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante *Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (GU n. 109 del 13 maggio 1998).

(21) *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'11 maggio 2009.

- che coinvolgono gli attori della filiera dell'innovazione, in particolare Università e centri di ricerca
- in cui il soggetto intermediario proponente assicura l'apporto di competenze finanziarie e gestionali.

Il nuovo Fondo è stato **reso operativo** con la firma degli **avvisi pubblici** di attuazione del Ministro dello sviluppo economico (sul punto si rinvia alla Circolare dell'area "affari legislativi" n. 19193 del 13 maggio 2009), che si riferiscono alle **due macroaree** di intervento individuate dal citato decreto: il finanziamento di debito, a cui vengono destinati 37,5 milioni di euro, e il capitale di rischio, a cui sono assegnati 20 milioni di euro. I due interventi sono entrati in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (contratti pubblici) n. 153 del 30 dicembre 2009. Gli avvisi pubblici riguardano esclusivamente gli intermediari finanziari, in quanto sono diretti a selezionare i soggetti proponenti che dovranno presentare proposte volte ad agevolare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso al credito o al finanziamento in capitale di rischio per le PMI.

Il coinvolgimento delle imprese, mediante la presentazione di progetti imprenditoriali innovativi anche in forma congiunta mediante contratto di rete, sarà quindi possibile soltanto a seguito dell'aggiudicazione degli avvisi da parte degli intermediari proponenti.

Si ricorda inoltre il **DM 23 luglio 2009** (22) che, in attuazione dell'articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

Misure di carattere fiscale

Il su citato **decreto-legge n. 78/2009** ha previsto inoltre norme volte a favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese tramite incentivi di carattere fiscale, che saranno utili anche a **rendere più solide e produttive le piccole e medie imprese**.

In particolare, l'**articolo 5** del decreto-legge ha introdotto **agevolazioni fiscali** in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale meglio illustrate di seguito (oltre a disposizioni volte al sostegno finanziario delle PMI: *cfr. supra*).

Ulteriori agevolazioni fiscali per i titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti sono previste dal decreto-legge 40/2010 ("decreto incentivi").

(22) *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009.

Detassazione degli investimenti

L'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha disposto l'**esclusione**, ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**, di una quota del costo sostenuto per l'acquisto delle tipologie di **investimenti** indicati nella norma in esame (commi da 1 a 3-*bis*).

La finalità della norma è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l'attuale momento di crisi economica e che la disposizione introduce un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

Il beneficio è introdotto in favore dei soggetti **titolari di reddito d'impresa**, ossia le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d'impresa che realizzano, nell'esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

L'agevolazione consiste, sostanzialmente, in una esenzione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società (**IRPEF e relative addizionali e IRES**) mentre non rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Rientrano nell'agevolazione i **nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010**.

Gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 produrranno effetti in termini di saldo dell'imposta da versare, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011.

Il **comma 1** esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa il **50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco** (23).

Ai sensi del **comma 2** la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 (24).

Il **comma 3** stabilisce che il **beneficio è revocato** in caso di **cessione** del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

(23) Le tabelle Ateco, elaborate dall'ISTAT al fine di individuare un'unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008, le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l'Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature, mentre l'ultima (codice 28.99.99) ha natura residuale in quanto relativa a “fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove”.

(24) Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l'uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell'Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

Il **comma 3-bis** dispone una ipotesi ulteriore di **revoca del beneficio** che riguarda, diversamente da quanto previsto nel comma 3, il soggetto cessionario indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

In particolare, la revoca opera qualora il bene oggetto dell'investimento viene **ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo** (25).

Ulteriori agevolazioni fiscali, introdotte con il **decreto-legge n. 40 del 2010** ("decreto incentivi"), sono finalizzate ad incentivare gli **investimenti in ricerca industriale e sviluppo** precompetitivo, per la realizzazione di campionari, nei settori di **industria tessile** e di attività di **confezione** di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia — come individuati nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO (26).

Il beneficio fiscale — nel limite complessivo di 70 milioni di euro — consiste in una **riduzione del reddito d'impresa** determinato ai fini delle imposte sui redditi **di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti**.

L'agevolazione fiscale spetta limitatamente agli investimenti effettuati a decorrere dal **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sostanza, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel **2010**.

In ogni caso, la **fruizione** del beneficio spetta al contribuente solo al momento del pagamento del saldo delle imposte determinato in sede di dichiarazione dei redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti.

L'agevolazione è fruibile nei limiti degli importi *de minimis* previsti dall'Unione europea.

La normativa europea stabilisce che l'introduzione di agevolazioni fiscali di natura "non generalizzata", ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un'apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. *de minimis*) senza obbligo di notifica ed autoriz-

(25) La definizione di **stabile organizzazione** è contenute nell'articolo 162 del TUIR ai sensi del quale con tale termine si intende "una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato". Lo stesso articolo reca, inoltre, l'indicazione degli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione nonché individua alcune tipologie che, in ogni caso, non possono essere definite come tale. Lo **Spazio Economico Europeo** (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi EFTA di partecipare al mercato comune europeo senza dover essere membri dell'Unione. Attualmente i paesi aderenti allo Spazio economico europeo non inclusi nell'Unione europea sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(26) Le tabelle ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, individuano dei codici convenzionali corrispondenti a ciascuna tipologia di attività esercitata dai contribuenti.

zazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti “*de minimis*”, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE.

Agevolazioni in favore della capitalizzazione delle società

Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la **capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone**.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'**aumento di capitale sociale**, qualora l'operazione di capitalizzazione:

- sia **perfezionata entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Ai fini dell'applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell'aumento del capitale sociale;
- comporti la **sottoscrizione** delle nuove quote o azioni **da parte di una persona fisica**. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;
- sia eseguita con **conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del Codice civile** (27).

L'**importo agevolato** escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al **3 per cento dell'incremento del capitale sociale** fino ad un massimo di 500.000 euro. Pertanto, in sostanza, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15.000 euro.

Il **periodo agevolato** in cui opera la detassazione è fissato in **cinque anni** e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

(27) Gli articoli 2342 e 2464 del Codice civile disciplinano i conferimenti di capitale effettuati con riferimento, rispettivamente, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni. Tali norme dispongono che, ove l'atto costitutivo non disponga diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e che all'atto della sottoscrizione deve essere versato in banca almeno il 25% del conferimento in denaro. Se, invece, i conferimenti sono rappresentati da beni in natura, l'operazione è assimilata, in materia di garanzia e di rischi, alle cessioni e pertanto il socio è tenuto a fornire la garanzia del bene e il passaggio dei rischi è regolato dalle norme sulla vendita (articolo 2254 del Cod. civ.). Per i conferimenti rappresentati da crediti, il socio conferente può rispondere dell'insolvenza del debitore nei limiti dell'importo riconosciuto come sottoscrizione del capitale.

Semplificazione burocratica

Il **decreto-legge n. 112/2008** con l'**articolo 38** ha provveduto, altresì, all'introduzione di norme volte a **semplificare le procedure** per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affidando al Governo il compito di modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (28).

In particolare l'articolo 38 ha demandato ad un regolamento di delegificazione, nel rispetto di specifici principi e criteri, **la semplificazione e il riordino della disciplina degli sportelli unici** delle attività produttive, già previsti presso i comuni dal decreto legislativo n. 112/1998.

Lo sportello unico dovrà essere l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle Camere di commercio, mediante il portale "impresa.gov", che assume la denominazione di "impresainungiorno", gestito congiuntamente con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio.

Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

In attuazione di tale disciplina, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 207), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che — già individuato come canale unico tra imprenditore e amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali — è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare "non idoneo" il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Il regolamento dispone inoltre un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle regioni, è stato affidato al portale www.impresainungiorno.it il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse.

(28) Nello specifico la semplificazione e il riordino di detta disciplina è demandata ad un regolamento di delegificazione, ex articolo 17, comma 2, L. 400/1988, adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa.

Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei comuni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (v. *infra*) presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la DIA al SUAP.

Con altro regolamento si provvede ad individuare i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell'attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all'esercizio dell'attività di impresa. In attuazione di tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 208), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 159/2010.

Come precisato dalla legge 69/2009, le disposizioni del summenzionato articolo 38 costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE, nota anche come direttiva "servizi", che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi.

Per quanto riguarda le **comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa**, si ricorda inoltre che l'articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, ha previsto che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una **comunicazione unica** presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Trascorsa la fase sperimentale di sei mesi durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di avvalersi ancora della procedura tradizionale, dal 1° aprile 2010 per creare un'impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

Si ricorda inoltre che, ai fini della semplificazione e della rapidità delle procedure relative all'avvio e all'esercizio dell'impresa, l'articolo 49 decreto-legge n. 78/2010 (29), convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, dispone la **sostituzione** della disciplina della **dichiarazione di inizio attività (DIA)** – recata da ogni normativa statale e regionale – **con** quella della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

In particolare, la SCIA, introdotta sostituendo integralmente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, rispetto alla DIA presenta una serie di semplificazioni. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'ammi-

(29) *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.*

nistrazione competente. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correderanno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (con allegati gli elaborati tecnici necessari per le verifiche di competenza dell'amministrazione), ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Lo spazio operativo dell'amministrazione competente è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990. Decorso il suddetto termine di sessanta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Altri interventi a favore dell'apparato produttivo

Interventi di reindustrializzazione

La **legge n. 99/2009** contiene disposizioni volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico che ruota attorno all'accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'individuazione delle aree e dei distretti in crisi in cui realizzare gli interventi è stata demandata ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, al quale è stato, altresì, affidato il coordinamento dell'accordo di programma, anche avvalendosi, a tal fine, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (*ex* Sviluppo Italia) che dovrà provvede all'attuazione degli interventi agevolativi sulla base di direttive emanate dal Ministro.

Inoltre, il Governo è stato delegato ad effettuare un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. La delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del Mezzo-

giorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Ricerca e innovazione

I temi della ricerca e dell'innovazione ricorrono in varie norme contenute nella legge n. 99/2009. Tale legge prevede il riordino del sistema degli incentivi e agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Inoltre, vengono destinate risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui: le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati; i **progetti di innovazione industriale**; la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo nelle aree industriali in situazione di crisi.

Si ricorda che la disciplina relativa ai progetti di innovazione industriale (PII) è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, commi 842-846) per favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree tecnologiche strategiche per la crescita e la competitività del Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Con la legge 99/2009 vengono individuate, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria 2007, quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente. Peraltro, la legge attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, e – a regime – entro il 30 giugno di ogni anno.

Il DM 23 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009), in attuazione dell'articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

La legge n. 99/2009 recava poi una delega per riordinare, semplificandolo e razionalizzandolo, il sistema delle **stazioni sperimentali per l'industria**, enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (30). L'articolo 7, comma 20, del

(30) Le stazioni sperimentali per l'industria, in relazione ai settori produttivi di competenza e secondo le rispettive leggi istitutive, svolgono: attività di ricerca industriale; attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi; analisi e controlli; consulenza alle imprese e alle pubbliche amministrazioni; attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione; partecipazione all'attività di normazione tecnica.

succitato decreto-legge n. 78/2010 dispone la soppressione delle stazioni sperimentali per l'industria e il trasferimento dei compiti ed attribuzioni esercitati e del personale alle Camere di commercio.

Si consideri inoltre che l'articolo 4 del decreto-legge n. 112/2008 (31) ha autorizzato la costituzione di appositi **fondi di investimento** con la partecipazione di investitori pubblici e privati, per la realizzazione di **programmi di investimento** destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo.

Con l'articolo 39, comma 2, della legge n. 69/2009 viene incentivata la creazione di **imprese nei settori innovativi** promosse da giovani ricercatori.

Per quanto riguarda i **finanziamenti** pubblici alla **ricerca applicata** o alla **ricerca industriale**, si segnalano i seguenti recenti decreti ministeriali:

- DM 14 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico (32), che disciplina i **contratti di innovazione tecnologica** tra Ministero, imprese ed organismi di ricerca pubblici e privati, fissando le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica;

- DM 18 gennaio 2010 (33) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che invita alla presentazione di **progetti di ricerca industriale**, nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca e competitività 2007-2013". Tale Programma promuove iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, della competitività e dell'innovazione industriale nelle Regioni meno avanzate, comprese nell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). I progetti dovranno essere sviluppati nei nove ambiti strategici di riferimento previsti dagli accordi di programma e riguardare lo sviluppo della ricerca industriale, di attività non preponderanti di sviluppo sperimentale e le connesse attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca. Il bando scade il 9 aprile 2010;

- DM 22 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico (34), che indice un bando per il finanziamento di **progetti di diffusione e trasferimento di tecnologie al sistema produttivo** e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT (Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese). I termini di presentazione dei progetti sono fissati a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Grandi imprese in crisi

Il Governo è intervenuto sulla disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il decreto-legge n. 134/2008 (noto anche come "**decreto Alitalia**") che ha esteso l'ambito

(31) Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

(32) *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 2010.

(33) *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 2010.

(34) *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 2010.